



**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO**


**Approvato con deliberazione del consiglio comunale
n. 77. del 09.12.1997**

**Modificato con deliberazione del consiglio comunale
n. 91 del 01.10.1999**

**Modificato con deliberazione del consiglio comunale
n. 100 del 29.11.1999**

**Modificato con deliberazione del consiglio comunale
n. 66 del 28.12.2000**

**Modificato con deliberazione del consiglio comunale
n. 35 del 24.08.2001**

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per il servizio di trasporto scolastico	<u>Rev. 01</u> <u>del 24.08.2001</u>
		pag. 2 di 5

Art. 1
Servizio

Il Comune di Magnano in Riviera effettua il servizio di trasporto scolastico.

Tale servizio non è obbligatorio ed è attivabile dagli aventi diritto a fronte della restituzione dell'apposito modulo che sarà inviato, entro l'inizio dell'anno scolastico, dall'Amministrazione comunale.

Con la restituzione dell'apposito modulo, il genitore o chi ne fa le veci, assume espresso impegno a rispettare le disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 2
Mezzi

Il trasporto degli alunni avviene con autobus, minibus, scuolabus o miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal D.M. 18.04.1977 e successive modifiche ed integrazioni immatricolati in uso proprio o di terzi. Eccezionalmente il servizio potrà essere svolto con autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.


I veicoli adibiti al trasporto scolastico devono essere sottoposti al collaudo secondo le vigenti norme. Prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, i veicoli sono sottoposti anche al controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 3
Aventi diritto

Possono fruire del servizio di trasporto scolastico:

- a) gli alunni della scuola dell'obbligo ed i bambini della scuola materna, residenti, frequentanti scuole site sul territorio comunale;
- b) gli alunni della scuola dell'obbligo ed i bambini della scuola materna, residenti, frequentanti scuole site in altri Comuni qualora in Comune di Magnano in Riviera manchi la corrispondente scuola;
- c) gli alunni o i bambini abitanti in Comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata ove i rapporti fra i Comuni interessati siano regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 142/1990.

Art. 4
Tragitto

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per il servizio di trasporto scolastico	<u>Rev. 01</u> del 24.08.2001
		pag. 3 di 5

Il trasporto scolastico si intende effettuato dalle fermate, annualmente programmate ed individuate con apposito atto sindacale, agli istituti scolastici e viceversa.

Le fermate saranno segnalate con apposite paline.

Art. 5 Responsabilità del Comune

La responsabilità del Comune e del personale che per lo stesso effettua il servizio scolastico ha inizio con l'affidamento iniziale dell'alunno da parte dei genitori alle fermate programmate e termina con la consegna a chi di competenza all'interno dell'area scolastica.

L'Amministrazione non assume responsabilità al di fuori del mero ambito del trasporto.

Art. 6 Responsabilità dell'autista

La responsabilità dell'autista si limita al solo tempo di permanenza dei ragazzi sullo scuolabus.

Il conducente dello scuolabus risponde delle sole situazioni pericolose, per l'incolumità personale dei minori trasportati, che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa inerente alle fasi di trasporto, ivi comprese quelle preparatorie ed accessorie di salita e discesa dal veicolo.


L'autista non assume responsabilità, invece, per le situazioni di pericolo che nelle fasi precedenti o successive al trasporto siano determinate da fatti non ricollegabili causalmente, al comportamento dell'autista stesso.

Art. 7 Accompagnatore

Qualora del servizio di trasporto scolastico fruiscono bambini frequentanti la scuola materna, l'Amministrazione comunale è obbligata ad assicurare la presenza, durante il trasporto, di un accompagnatore maggiorenne, anche non legato all'Amministrazione Comunale da vincolo di dipendenza.

Art. 8 Esclusioni

L'Amministrazione comunale potrà escludere dal servizio, a suo insindacabile giudizio, il minore che lungi da tenere comportamenti prudenti o responsabili, assuma

 COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA	Regolamento per il servizio di trasporto scolastico	<u>Rev. 01</u> <u>del 24.08.2001</u>
		pag. 4 di 5

durante il trasporto atteggiamenti tali da costituire potenziale pericolo per gli altri trasportati. In particolare, a titolo indicativo, assumono rilevanza ai fini di quanto disposto dal presente comma quanto di seguito riportato:

- a) durante il trasporto gli alunni dovranno restare seduti;
- b) zainetti e cartelle non dovranno occupare posti a sedere;
- c) sono vietati urla e schiamazzi ed ogni altro comportamento che possa arrecare disturbo all'autista;
- d) è obbligatorio rispettare la pulizia dello scuolabus;
- e) è obbligatorio tenere un contegno decoroso (es. non pronunciare bestemmie, parolacce ecc.);
- f) è vietato aprire i finestrini senza l'autorizzazione dell'autista.

L'Amministrazione Comunale si riserva la rivalsa nei confronti degli alunni responsabili, e per essi dei genitori, per ogni danneggiamento che lo scuolabus dovesse sopportare.

Art. 9 Contribuzioni

L'Amministrazione comunale stabilirà di anno in anno, prima dell'inizio dell'anno scolastico in coerenza con le previsioni di bilancio e nel rispetto della normativa vigente, le eventuali tariffe annuali di compartecipazione alle spese da corrispondere per poter accedere al servizio di trasporto

Il pagamento del servizio avrà luogo secondo le seguenti modalità:

1. due rate di cui la prima avrà scadenza il 30 settembre e la seconda il 31 marzo di ciascun anno scolastico.
2. per i nuclei familiari residenti, con tre o più alunni che usufruiscono dello scuolabus comunale, la contribuzione sarà limitata a due sole quote.

Per le gite scolastiche, nonché per le attività parascolastiche ed extrascolastiche, previa richiesta scritta fatta all'Amministrazione con congruo anticipo, l'utilizzo dello scuolabus è soggetto al pagamento di una contribuzione ordinaria che tenga conto del costo al Km. e del costo orario dell'autista.

La Giunta comunale potrà richiedere contribuzioni in forma ridotta, o disporne la gratuità, per le iniziative ritenute particolarmente meritevoli di sostegno.

Nel caso di richieste d'uso dello scuolabus concomitanti verranno privilegiate le attività relative alle scuole comunali.

Art. 10 Organizzazioni

